



GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren

CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé

CDS Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità

Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)

Regolamento della CDS per l'esame intercantonale degli osteopati* in Svizzera, del 23 novembre 2006.

In virtù degli articoli 2, 4 e 5 capoverso 3 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 e dell'articolo 4 dell'Ordinanza della CDS sul riconoscimento di diplomi cantonali nell'ambito sanitario in Svizzera del 20 maggio 1999 (Ordinanza sulla formazione interna) come pure degli statuti CDS del 13 dicembre 2003 e della decisione di principio della CDS del 21 novembre 2002 la CDS decide quanto segue:

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La CDS organizza e svolge a livello svizzero l'esame intercantonale degli osteopati. Essa può delegare tale incombenza a terzi.

² L'introduzione dell'esame intercantonale ha lo scopo di garantire a livello unitario la qualità delle capacità professionali e dell'esperienza clinica dei possessori di un diploma intercantonale in osteopatia.

Art. 2 Diploma e titolo

¹ Chi ha superato l'esame intercantonale ottiene, su proposta della Commissione d'esame, il diploma intercantonale rilasciato dalla CDS. Il diploma è firmato dal presidente della Commissione intercantonale d'esame come pure dal presidente della CDS.

² I detentori di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 sono autorizzati a portare, ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 dell'Ordinanza sulla formazione interna, il titolo di cui all'allegato III dell'ordinanza citata. Il titolo è il seguente: "osteopata". Giusta l'articolo 10 dell'Ordinanza sulla formazione interna i detentori del titolo sono autorizzati ad aggiungere al titolo la specificazione "con diploma riconosciuto a livello svizzero".

* Per semplificare la lettura, nel presente documento i riferimenti a persone sono intesi sempre rivolti a entrambi i sessi.

Art. 3 Competenze

¹ I detentori del diploma sono in grado

- a) di svolgere la propria attività professionale in modo indipendente e responsabile oltre che interdisciplinare e secondo le più recenti conoscenze della scienza e della tecnica, integrandovi pure gli aspetti etici ed economici,
- b) di analizzare, valutare criticamente e attuare le informazioni e i risultati di ricerche effettuate nel loro settore professionale,
- c) di comunicare in modo concreto e mirato con i pazienti e altre persone coinvolte, in particolare per quanto riguarda le diagnosi e le rispettive interpretazioni,
- d) di assistere i pazienti in collaborazione con persone appartenenti ad altre professioni,
- e) di tener conto delle competenze di altre professioni riconosciute del settore sanitario,
- f) di applicare nell'attività professionale le loro conoscenze delle basi legali del sistema sanitario,
- g) di riconoscere e rispettare i limiti dell'attività osteopatica.

² Essi sono in grado, in particolare

- a) di eseguire un'anamnesi,
- b) di effettuare un esame clinico,
- c) di riconoscere i quadri clinici di settori professionali affini,
- d) di formulare una diagnosi differenziale su tale base, che permetta una decisione in merito all'assunzione del trattamento osteopatico e/o un trasferimento del paziente a un medico per un trattamento o per ulteriori chiarimenti,
- e) di trattare problemi di salute e malattie che si presentano nel loro ambito professionale.

³ Essi conoscono le strutture e i meccanismi di funzionamento del corpo umano basilari e rilevanti per l'esercizio della professione, dal livello molecolare fino all'organismo nel suo complesso, in tutte le sue fasi di sviluppo e nell'intero spettro, dallo stato sano a quello malato.

⁴ Le competenze sono descritte nel dettaglio nel catalogo delle materie e degli obiettivi di apprendimento (articolo 19).

Sezione II: Commissione intercantonale d'esame

Art. 4 Composizione

¹ La CDS istituisce una Commissione intercantonale d'esame per l'esame unitario.

² La Commissione d'esame è costituita da un giurista quale presidente, da quattro osteopati, un chiropratico e tre medici, di cui due devono aver conseguito il programma di formazione complementare nell'ambito della medicina manuale SSMM. Essa conta inoltre un ulteriore giurista quale sostituto del presidente come pure, quali membri supplenti, al massimo quattro osteopati, due chiropratici e tre medici ai sensi del primo periodo. Ad eccezione del presidente (o del suo sostituto), tutti i membri dispongono di almeno tre anni di esperienza professionale nel ramo.

³ Per la preparazione dell'esame, la Commissione può avvalersi di esperti.

Art. 5 Nomina della Commissione d'esame

La Commissione d'esame è nominata per una durata di quattro anni dal Comitato della CDS, dopo consultazione della Federazione svizzera degli osteopati (SVO-FSO), della Federazione dei medici svizzeri (FMH) e dell'Associazione svizzera dei chiropratici (SCG-ASC).

Art. 6 Sorveglianza

Organo di sorveglianza della Commissione d'esame è il Comitato della CDS.

Sezione III: Organizzazione degli esami intercantonali

Art. 7 Organizzazione degli esami

¹ La Commissione d'esame decide di volta in volta, in accordo con il Comitato della CDS, il luogo in cui si terranno gli esami e ne organizza lo svolgimento.

² Essa può delegare l'organizzazione in loco a un'istituzione che dispone delle infrastrutture e della copertura assicurativa necessarie per l'esecuzione degli esami.

³ Gli esami (articolo 12) hanno di regola luogo una volta all'anno. La CDS provvede a pubblicarne le date.

Art. 8 Iscrizione agli esami

¹ Le iscrizioni all'esame vanno indirizzate al segretariato centrale della CDS entro al più tardi otto settimane prima dell'inizio degli esami, unitamente agli attestati necessari per l'ammissione all'esame, come da articolo 11.

² In caso di ritardo imputabile al candidato, lo stesso non viene ammesso all'esame.

³ Il segretariato centrale della CDS inoltra le iscrizioni unitamente a tutta la documentazione alla Commissione d'esame, la quale, tramite il segretariato centrale della CDS, informa il candidato della propria decisione circa l'ammissione all'esame.

Art. 9 Tasse d'esame

¹ Il Comitato della CDS stabilisce le tasse d'esame, che coprono i costi.

² La tassa d'esame va versata al segretariato centrale della CDS entro 10 giorni dal ricevimento dell'ammissione all'esame.

³ La tassa d'esame versata viene rimborsata, dopo deduzione dell'importo corrispondente ai costi generati fino a tale momento, in caso di cancellazione dell'iscrizione al più tardi una settimana prima dell'inizio dell'esame oppure ritiro durante l'esame per motivi di salute o altri motivi gravi. Il rimborso della tassa d'esame decade e una tassa d'esame non ancora versata è dovuta se la cancellazione ha luogo a meno di una settimana dall'inizio dell'esame oppure se il ritiro dall'esame iniziato ha luogo senza un motivo grave.

⁴ Pure in caso di mancato superamento dell'esame la tassa d'esame è dovuta.

⁵ In caso di ripetizione dell'esame il candidato deve nuovamente versare la tassa d'esame.

Sezione IV: Procedura d'esame

Art. 10 Principio

Per ottenere il diploma intercantonale occorre superare l'esame intercantonale, sostenuto in due parti. La prima parte dell'esame ha lo scopo di garantire che i candidati dispongano, per la parte clinica della formazione, delle necessarie basi nel settore delle scienze naturali come pure della medicina.

La seconda parte dell'esame ha quale oggetto prevalentemente le capacità cliniche e pratiche dei candidati.

Art. 11 Ammissione all'esame intercantonale

¹ È ammesso alla prima parte dell'esame intercantonale, chi

- a) è degno di fiducia (presentazione di un estratto aggiornato del Casellario giudiziale),
- b) è in possesso di una maturità federale o riconosciuta a livello federale, di un attestato estero riconosciuto quale equivalente della maturità dalla Commissione federale per la maturità o di un diploma universitario svizzero o estero equivalente e
- c) ha concluso una formazione a tempo pieno in osteopatia della durata di almeno sei semestri o di portata corrispondente.

² È ammesso alla seconda parte dell'esame intercantonale, chi

- a) ha superato la prima parte dell'esame (capoverso 1) e
- b) dispone di un diploma di formazione in osteopatia conseguito in un istituto svizzero o estero per la formazione provvisto di policlinico, nell'ambito di una formazione a tempo pieno di complessivamente cinque anni oppure di portata corrispondente, comprendente un lavoro finale e
- c) in seguito al conseguimento del diploma di formazione ha assolto un periodo di pratica in osteopatia sotto la vigilanza specialistica di un osteopata con diploma intercantonale, che corrisponde nella durata a un minimo di due anni al 100%.

Art. 12 Esame

La prima parte dell'esame verte sulle conoscenze teoriche, la seconda su quelle teoriche e pratiche.

Art. 13 Prima parte degli esami: teoria

L'esame teorico ha luogo per scritto e/o oralmente sulla base del catalogo delle materie e degli obiettivi di apprendimento (articolo 19).

Art. 14 Seconda parte degli esami: teoria

¹ L'esame teorico ha luogo per scritto sulla base del catalogo delle materie e degli obiettivi di apprendimento (articolo 19).

² Basandosi su diverse situazioni cliniche viene esaminato oralmente se i candidati dispongono di conoscenze teoriche sufficienti per l'attività clinica.

Art. 15 Seconda parte degli esami: pratica

¹ L'esame pratico concerne

- a) la padronanza delle procedure cliniche,
- b) la capacità di valutare le situazioni cliniche,
- c) le dimostrazioni pratiche.

² Durante l'esame pratico occorre effettuare un esame completo del paziente, comprendente sia la procedura diagnostica che quella terapeutica, dimostrando di essere in possesso delle competenze necessarie ai sensi dell'articolo 3 e del catalogo delle materie e degli obiettivi di apprendimento.

³ Il candidato deve inoltre motivare, spiegando la procedura metodica, perché il trattamento viene assunto o ne viene rifiutata l'assunzione.

⁴ La padronanza delle tecniche apprese viene dimostrata su un paziente designato dagli esaminatori.

Art. 16 Mancato superamento dell'esame, rinuncia all'esame

¹ Chi non supera un esame può essere ammesso al più presto al prossimo esame ordinario.

² Un esame è considerato non superato se un candidato non si presenta all'esame senza essersi ritirato o senza motivo grave oppure se non prosegue un esame iniziato.

³ L'esame (articolo 12) può essere ripetuto al massimo due volte.

Art. 17 Esclusione dall'esame / Nullità dell'esame

¹ La Commissione d'esame può escludere dall'esame iniziato i candidati che nel corso dell'esame hanno evidenziato un comportamento disonesto. In tal caso l'esame è considerato non superato.

² Su proposta della Commissione d'esame il Comitato della CDS può invalidare un esame superato e disconoscere il diploma assegnato se emerge in seguito che il diploma è stato conseguito in modo disonesto o che non erano adempiuti i requisiti per l'ammissione all'esame.

Sezione V: Oggetto dell'esame

Art. 18 Contenuto dell'esame

Il contenuto degli esami è determinato dal catalogo delle materie e degli obiettivi di apprendimento in cui è delineato il ventaglio delle capacità e delle conoscenze presupposte per l'esame intercantonale.

Art. 19 Catalogo delle materie e degli obiettivi di apprendimento

¹ Il catalogo delle materie e degli obiettivi di apprendimento viene emanato dal Comitato della CDS.

² Su proposta della Commissione d'esame il Comitato può procedere all'adeguamento di tale catalogo delle materie e degli obiettivi di apprendimento.

Sezione VI: Svolgimento degli esami

Art. 20 Apertura al pubblico

¹ Gli esami non sono aperti al pubblico.

² Il presidente della Commissione d'esame può concedere l'accesso agli esami alle persone che attestano un interesse fondato.

Art. 21 Esami scritti e orali

¹ I lavori scritti vengono redatti sotto sorveglianza. La Commissione d'esame decide quali mezzi ausiliari possono essere impiegati per tale lavoro. Per ogni esame scritto il presidente della Commissione designa due membri (di cui un osteopata) che valutano i lavori.

² Per l'esame orale vale la medesima procedura.

³ Gli esami si tengono in lingua tedesca, francese o italiana, a seconda della richiesta del candidato. Se la Commissione d'esame non è in grado di offrire gli esami né nella lingua richiesta come dal primo periodo né in un'altra lingua nazionale, l'esame si tiene in lingua inglese.

Art. 22 Valutazione

¹ La prima e la seconda parte dell'esame intercantonale vengono valutati con un voto ciascuna. Il voto migliore è 6, il peggiore 1. Se l'esame viene effettuato sia per scritto che oralmente, il voto corrisponde alla media dei voti ottenuti per la parte scritta e per quella orale dell'esame.

² Per la parte scritta e per quella orale, compreso l'esame pratico (articolo 15) vengono attribuiti soltanto voti pieni. Se viene effettuato sia l'esame scritto che quello orale, quale media possono risultare anche mezze note.

³ Una parte dell'esame intercantonale è considerato superato se in tutte le sezioni dell'esame è stata raggiunta almeno la media di 4.0 e nella sezione orale, ivi compreso l'esame pratico (articolo 15), non è risultato un voto inferiore al 4.

Art. 23 Linee direttive per l'esame

Su proposta della Commissione d'esame il Comitato della CDS emana le linee direttive concernenti i dettagli dell'esame.

Sezione VII: Rimedi di diritto

Art. 24 Ricorso*

¹ Contro le decisioni della Commissione intercantonale d'esame è possibile interporre ricorso presso la Commissione dei ricorsi della CDPE e della CDS, entro 30 giorni dalla comunicazione.

² Il ricorso va inoltrato alla Commissione dei ricorsi con motivazione scritta e provvisto di una domanda.

³ Per il resto sono applicabili per analogia le prescrizioni della Legge sul tribunale amministrativo federale¹.

Sezione VIII: Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 Osteopati praticanti

¹ Gli osteopati che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento già praticano questa professione possono conseguire il diploma intercantonale ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento superando l'esame pratico della seconda parte dell'esame intercantonale (articolo 15).

² L'esame pratico per osteopati praticanti deve essere effettuato entro un termine di cinque anni a contare dal primo esame intercantonale eseguito, al più tardi però entro il 31.12.2012.

³ Sono ammessi all'esame pratico gli osteopati che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno praticato la professione di osteopata se al momento dell'ammissione all'esame sono stati attivi quali osteopati per un lasso di tempo corrispondente ad almeno a due anni di attività al 100%² e

- a) dispongono di una formazione teorica e pratica nel settore dell'osteopatia di almeno quattro anni a tempo pieno o corrispondente a tale portata oppure
- b) hanno assolto con successo un ciclo di formazione strutturato, parallelo alla professione, basato su un diploma riconosciuto di fisioterapista pari ad almeno 1800 ore lezione di osteopatia.

⁴ *abrogato*³

⁵ Per l'ammissione all'esame pratico occorre inoltre presentare un estratto aggiornato del Casellario giudiziale.

* Entra in vigore in data 1.1.2008. Fino a quel momento l'articolo 24 ha i seguente tenore:

Art. 24 Contenuto dell'esame

¹ Contro le decisioni della Commissione intercantonale d'esame è possibile interporre ricorso presso il Comitato della CDS, entro 30 giorni dalla comunicazione.

² I ricorsi vanno inoltrati al segretariato centrale della CDS con motivazione scritta e provvisti di una domanda.

³ Per il resto sono applicabili per analogia le prescrizioni del diritto federale sulla giurisdizione amministrativa.

¹ SR 173.32

² A tenore della decisione del Tribunale Federale dal 6 di novembre 2008 (2C_561/2007)

³ Per decisione del Tribunale Federale dal 6 di novembre 2008 (2C_561/2007)

N:\6_168\68_4 Umsetzung Reglement\Prüfreglement\Reglement_def_i_26.11.08.doc

Art. 26 Commissione d'esame

¹ Oltre a tenere gli esami, durante il primo periodo di mandato la Commissione ha il compito di valutare l'esame pratico della seconda parte dell'esame intercantonale.

² In deroga all'articolo 4 capoverso 2 durante il primo periodo di mandato fanno parte della Commissione d'esame quali membri supplenti due osteopati e un chiropratico.

³ I sei membri osteopati della Commissione, come da capoverso 2, proposti dalla SVO-FSO, dispongono del diploma intercantonale ai sensi dell'articolo 2, ottenuto dopo aver superato l'esame pratico (articolo 15). All'ammissione all'esame pratico si applica l'art. 25 capoversi 3 e 4⁴.

⁴ L'esame pratico per queste persone si tiene dinnanzi a una Commissione d'esame nominata dal Comitato della CDS esclusivamente a tale scopo, composta da un giurista quale presidente, due osteopati proposti dalla SVO-FSO, un chiropratico, un medico che abbia assolto il programma di formazione complementare di medicina manuale (SSMM) come pure il medesimo numero di membri supplenti. L'articolo 4 capoverso 2 frase 3 si applica per analogia.

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il *1° gennaio 2007*.

Decisione emanata dall'assemblea plenaria della CDS in data *23 novembre 2006*.

LA CONFERENZA SVIZZERA DELLE
DIRETTRICI E DEI DIRETTORI CANTONALI
DELLA SANITÀ
Il presidente

Markus Dür

LA CONFERENZA SVIZZERA DELLE
DIRETTRICI E DEI DIRETTORI CANTONALI
DELLA SANITÀ
Il segretario centrale

Franz Wyss

⁴ Vedi nota a piè pagine